

Agli Enti Associati
Uneba Lombardia
Loro sedi

Vi portiamo a conoscenza che lo scorso fine settimana, dopo mesi di lunghe trattative, è stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali regionali.

L'intesa, che si riporta in allegato, ha riguardato tre punti di grande rilievo per i nostri enti, che qui proviamo a ricapitolare:

- 1. Tempi vestizione:** si è trovata una compiuta definizione circa un tema diventato da anni spinoso, ovvero quello relativo ai tempi di vestizione e svestizione. Ricordiamo, infatti, che diversi enti sono stati interessati in questi anni da procedure vertenziali, promosse da organizzazioni sindacali autonome o ancor più spesso da gruppi di lavoratori. In effetti l'art.28 del ccnl demandava proprio al livello regionale una compiuta definizione della materia, che produrrà i suoi effetti dal mese successivo a quello di sottoscrizione. Iniziamo con il dire che non sono interessati tutti i lavoratori **ma solo quelli obbligati a vestirsi/svestirsi entro i locali dell'ente per lo svolgimento delle proprie mansioni** (a titolo esemplificativo e non esaustivo se il manutentore, il portinaio, etc...per la valutazione dei rischi fatta nel singolo ente possono cambiarsi anche a casa non saranno ricompresi nella presente disciplina).
Il tempo forfettariamente riconosciuto è di 15 minuti per turno di lavoro, in linea con altri accordi già raggiunti nel settore, mentre si demanda al livello aziendale la compiuta individuazione delle modalità applicative ed attuative, in modo da favorire un migliore adeguamento della presente disciplina alle multiformi esigenze dei nostri enti. Si prenda, ad esempio, la scelta se suddividere in due parti i 15 minuti, se tenerli tutti ad inizio o fine turno, oppure se cogliere l'occasione per rivedere alcuni usi, come quello di non far timbrare la pausa mensa.....
Si sono voluti, inoltri, garantire tutti gli accordi già raggiunti sul tema in ambito aziendale, prevedendosi un mero confronto (senza obbligo di accordo) da avviarsi con le oo.ss
- 2. Elemento Garanzia Art. 43 ccnl:** il ccnl all'articolo 43 stabiliva che l'ultima tranche di aumento contrattuale potesse essere di 20€ (quota A), elevabili fino a 30€ (quota a+b) in caso di intese a livello regionale che ne potessero definire le modalità erogazione. Il ccnl dava tempo per la negoziazione fino allo scorso 31.12, poi esteso in accordo con le oo.ss fino al 28 Febbraio. Da qui l'urgenza di trovare un accordo di reciproco vantaggio, sia per gli enti che per i lavoratori. Pensiamo di averlo raggiunto con "il meccanismo" che proviamo a spiegare.
Abbiamo statuito di arrivare a pagare tutta la quota A+B dell'Elemento di Garanzia di cui all'art.43, ovvero 30€ per 14 mensilità (pari a 420€ complessivi) a far data dallo scorso primo Gennaio, nel seguente modo:
 - **Welfare contrattuale:** 250€ verranno corrisposti beni e servizi di welfare, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. In particolare sappiamo che essendo più bassi del tetto previsto dall'art.51, comma tre del DPR 917/1986, gli enti

potranno riconoscere i suddetti importi come buoni mensa o benzina, senza la necessità di mettere a disposizione servizi di welfare tramite piattaforme dedicate, cosa peraltro possibile per chi dovesse avercele o pensasse di attivarle.

- **Somme restanti:** l'importo residuo pari a 170€ (420€-250€) sarà da riconoscersi in massimo due tranche da erogarsi entro la mensilità di novembre.

In questo modo i lavoratori potranno contare su più netto (i 250€ in beni e servizi non sono tassati) mentre gli enti godranno dei vantaggi contributivi sulle medesime somme, con il contenimento dei costi complessivi aziendali: il welfare contrattuale non è assoggettato, infatti, né a tassazione né a contribuzione/oneri differiti, che normalmente pesano per circa il 30% in capo al datore di lavoro rispetto alle somme riconosciute al lavoratore.

Tali somme dovranno essere riparametrate per il personale part time o per quello assunto/cessato in ragione di anno.

E' stata poi prevista una esplicita clausola di dissolvenza del presente punto a far data dalla sottoscrizione del prossimo rinnovo contrattuale, allorquando la parte A dell'Elemento di Garanzia (20€) andrà in ogni caso a costituire incremento del tabellare nazionale, per parificare il punto di partenza fra le diverse regioni italiane (non tutte hanno raggiunto un'intesa come nel nostro caso).

3. **Accorto Cirl:** è stato, infine, previsto il versamento di un acconto di 30€, con la busta paga del prossimo giugno, relativo al rinnovando contratto integrativo regionale: certo ci sarebbe piaciuto poter raggiungere un'intesa anche su quello ma abbiamo dovuto constatare come non vi fossero le condizioni per farlo in tempi brevi e sostenibili per i nostri enti. Ci sarà pertanto modo di ragionarci nel prossimo futuro, potendo ponderare con calma anche l'evolversi della situazione degli scenari internazionali nonché della situazione macro-economica collegata (es. andamento inflazione, dinamica di alcuni costi beni e servizi, eventuali riconoscimenti tariffari regionali...).

Coordinatore Commissione Lavoro

Dott. Alessandro Palladini

Presidente Regionale

Avv. Luca Degani